



**COMUNE DI POMARANCE**  
**PROVINCIA DI PISA**

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 89/98 – DCR 77/00)

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE**  
**ATTIVITA' RUMOROSE**

<b>Visto: Il Sindaco</b>  .....  (Maurizio MAGGI)	<b>Il Direttore del Settore Gestione del Territorio</b>  .....  (Roberta COSTAGLI)

**Tecnici Competenti Redattori:**

- Ing. Franco ROCCHI  
(D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98)  
(Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa n. 1041)  
\_\_\_\_\_
- Ing. Luigi BIANCHI  
(D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98)  
(Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara n. 524)  
\_\_\_\_\_

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18/06/2007 – immediatamente eseguibile**

## *Sommario*

<b>TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
Art 1.Campo di applicazione.....	5
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore .....	5
Art 3.Piani aziendali di risanamento acustico .....	7
Art 4.Definizioni .....	8
Art 5.Valutazione di impatto acustico .....	9
Art 6.Valutazione previsionale di clima acustico .....	10
Art 7.Attività di costruzione e/o legata all'esercizio e manutenzione di impianti geotermici.....	10
<b>Titolo II. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....</b>	<b>11</b>
Deroghe semplificate .....	12
<i>9.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....</i>	<i>12</i>
<i>9.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....</i>	<i>13</i>
<i>9.3 Attività rumorose legate all'utilizzo della risorsa geotermica.....</i>	<i>14</i>
Art 10 Deroghe ordinarie .....	15
<b>TITOLO III. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....</b>	<b>16</b>
Art 11.Allarmi acustici.....	16
Art 12.Attrezzature da giardino .....	16
Art 13.Pubblicità fonica.....	16
Art 14.Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....	16
<b>TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>17</b>
Art 15.Misure e controlli.....	17
Art 16.Sanzioni.....	17
Art 17.Sospensione e revoca autorizzazioni .....	18

### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

Allegato 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attività di carattere permanente)
Allegato 2	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (deroga semplificata)
Allegato 3	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (deroga ordinaria)

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

### Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- e. agli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" che rispettano i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)] sono:

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione, multiplo intero del periodo di riferimento, viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Per le attività temporanee soggette a diversa disciplina, ma eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio sagre con manifestazioni canore), si intende applicabile – all'intera area interessata – la regolamentazione relativa all'attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell'attività più rumorosa.

Gli edifici scolastici e le case di cura e di riposo sono classificati nella classe II e detta classificazione è da intendersi applicata all'interno degli edifici.

#### **Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta comportino il superamento dei valori limite di immissione stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Settore Tecnico del Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Piano di Risanamento acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti entro i tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.

Le imprese che non presentano il PdRA sono comunque tenute al rispetto dei limiti di immissione previsti per le singole classi acustiche del territorio, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione acustica; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art.16.

### **Definizioni**

- a) **attività rumorosa a carattere permanente:** qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno;
- b) **attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
  - cantieri edili e stradali;
  - spettacoli itineranti;
  - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
  - manifestazioni popolari;
  - altre attività non continuative.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

La definizione di temporaneità di cui al precedente comma, non è direttamente riferibile alle attività temporanee legate alla gestione ed utilizzo della fonte geotermica, a causa della loro peculiare natura.

Tali attività sono pertanto oggetto di una puntuale definizione nel successivo art. 7.

## Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 78 DEL 13/07/1999 i seguenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art.8 comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- coltivazione di cave.

Sono inoltre tenuti alla presentazione della richiamata documentazione di impatto acustico al Comune, secondo le modalità già descritte, i richiedenti il rilascio:

- di permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

I soggetti titolari di progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentano in tale ambito la documentazione per la valutazione dell'impatto acustico.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività (DIA), od altro atto equivalente, la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico, deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art.2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

### **Valutazione previsionale di clima acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999 i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

### **Attività legata alla realizzazione esercizio e manutenzione di impianti geotermici**

Le attività relative allo sfruttamento della geotermia, non contemplate dalla normativa vigente, sono disciplinate dal presente articolo.

7.1 – attività rumorose a carattere permanente:

- realizzazione di nuove centrali geotermiche;
- realizzazione di nuove postazioni e pozzi;
- modifiche e/o integrazioni ad impianti esistenti che alterino in via permanente il clima acustico (es. realizzazione di impianti a ciclo continuo su pozzi esistenti);
- cantieri relativi a nuove<sup>1</sup> attività (di norma aventi durata superiore ai 30 giorni e soggette a procedure autorizzative):

7.2 – attività rumorose a carattere temporaneo:

- attività programmabili a “breve termine” (aventi durata inferiore ai 30 giorni, effettuate anche sull'arco delle 24 ore giornaliere) legate all'esercizio e/o manutenzione (es. prove di produzione dei pozzi, etc.);

7.3 - attività non programmabili aventi caratteristiche di emergenza/urgenza:

- interventi sugli impianti geotermici aventi carattere indifferibile di urgenza per il ripristino dell'erogazione di energia elettrica, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio;

---

<sup>1</sup> Sono considerate nuove attività quelle che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano non essere autorizzate con precedenti atti amministrativi.



**Le attività rumorose a carattere permanente** di cui al punto 7.1, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 5, pertanto, di norma, non necessitano della richiesta di autorizzazione in deroga all'esecuzione delle attività temporanee rumorose in quanto la stessa autorizzazione é ricompresa nell'ambito del procedimento amministrativo cui il progetto è soggetto (es. Valutazione di Impatto Ambientale, Screening Ambientale, etc.).

**Le attività rumorose a carattere temporaneo** di cui al punto 7.2 sono soggette a richiesta di autorizzazione di deroga ai limiti di rumore al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, sulla base delle seguenti modalità:

- attività di durata inferiore ai 10 giorni (effettuate sull'arco delle 24 ore) o a 20 giorni (se effettuate nel periodo di riferimento diurno) viene concessa deroga secondo la procedura semplificata, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate all'art. 9, paragrafo 9.3;
- attività di durata superiore ai limiti sopra indicati, la deroga sarà concessa sulla base della procedura ordinaria, prevista dall'art. 10.

**Le attività non programmabili aventi caratteristiche di emergenza/urgenza** di cui al punto 7.3, vanno in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Delle stesse dovrà comunque essere data comunicazione al Comune entro il primo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento, al fine di consentire allo stesso di valutare la situazione e prescrivere quanto ritenuto necessario alla salvaguardia del clima acustico della zona, tenuto conto del contesto e della situazione oggettiva che si è creata. La suddetta comunicazione sarà redatta sulla base dell'Allegato 2.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate con procedura ordinaria dal Comune, previo parere dell'A.S.L., riportano le prescrizioni particolari cui i soggetti dovranno attenersi per tutta la durata dell'opera.

## **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Attività soggette a deroga**

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le manifestazioni musicali e di intrattenimento che, sebbene di breve durata, presentano caratteristica di ripetitività.

Sono previste due tipologie di deroga:

- *deroga semplificata* - deroga ai limiti di zona nel rispetto di limiti ed orari fissati nel presente Regolamento;
- *deroga ordinaria* - deroga ai limiti di zona e ai limiti ed orari fissati nel presente Regolamento;

### **Deroghe semplificate**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti di rumore e di orario di seguito indicati, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco del Comune almeno 10 gg prima dell'inizio dell'attività rumorosa, salvo diversa specificazione degli articoli seguenti, secondo lo schema riportato in Allegato 2, e corredata della documentazione ivi indicata.

La deroga semplificata si applica anche alle manifestazioni che si svolgano in una zona che non rientra nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica, se di durata non superiore ai tre giorni e nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dal presente Regolamento.

Per quanto concerne l'esecuzione di attività legate all'utilizzo della risorsa geotermica la deroga semplificata si applica alle attività indicate all'art. 7 con i criteri nello stesso riportati, anche legate a periodi di attività estesi sull'arco delle 24 ore, nel rispetto dei limiti di rumore previsti al paragrafo 9.3.

#### *9.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili*

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### **Orari delle attività rumorose nei cantieri**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona in cui si opera è consentita:

- nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona in cui si opera è consentita:

- nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Qualora l'attività rumorosa per cantieri edili e cantieri stradali sia prossima od incida su attività ricettive il superamento dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali nel rispetto i seguenti orari:

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II con deroga semplificata. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona, con deroga semplificata, al di fuori dell'orario scolastico.

### **Limiti massimi consentiti per i cantieri**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A).

Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

### **Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

### **9.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Il presente paragrafo disciplina le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park, Circhi Equestri o affini, manifestazioni musicali o popolari, prodotte da impianti che possono operare per più giorni consecutivi nel territorio comunale. L'attività è ritenuta "temporanea" allorquando si svolga per un periodo di durata inferiore a 30 (trenta ) giornate.

Tali attività potranno svolgersi all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica o al di fuori di dette apposite aree. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica del territorio.

Per le attività svolte al di fuori delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica, la deroga semplificata di cui al presente articolo si applica solo nel caso in cui la durata non sia superiore ai tre giorni.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenere gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

### **Orari delle attività rumorose**

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti di zona, è consentito:

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### **Limiti massimi consentiti**

Il limite massimo di emissione da non superare è di:

- nelle aree individuate nel Piano di Classificazione Acustica
  - 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 23.00
  - 60 dB Leq(A) dalle ore 23.00 alle ore 01.00
- nelle restanti aree
  - 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
  - 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Le iniziative di cui al presente articolo sono sempre autorizzate in deroga a condizione che la durata non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell'anno solare.

### **9.3 Attività rumorose legate all'utilizzo della risorsa geotermica**

Le attività collegate all'utilizzo della risorsa geotermica, così come definite all'art. 7, possono determinare il superamento dei limiti di zona previsti.

Per le attività a carattere temporaneo di durata inferiore:

- a 10 giorni se effettuate sull'arco delle 24 ore,
- a 30 giorni se effettuate nel periodo di riferimento diurno,

viene concessa deroga secondo la procedura semplificata, nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito riportate.

Dell'esecuzione di tali attività dovrà essere data comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 5 giorni.

### **Orari**

Per le attività disciplinate dal presente paragrafo sono consentiti, in prossimità di ricettori, orari che evitino le giornate festive e prefestive, nonché i periodi notturni. Per le aree lontane da ricettori non ci sono limitazioni di periodo.

### **Limiti massimi**

Il limite massimo di immissione da non superare è di:

- 70 dBA, per il periodo di riferimento diurno (06.00-22.00);
- 65 dBA, per il periodo di riferimento notturno (22.00-06.00);

Non si considerano i limiti differenziali. I limiti di immissione indicati si intendono valutati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

### **Deroghe ordinarie**

Qualora, per oggettivi motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento per le attività soggette a deroga in regime semplificato (art. 9), dovrà procedere alla richiesta di deroga secondo la procedura ordinaria. Allo scopo dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 3

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.

Il Comune, valutate le motivazioni addotte, sentito il parere dell'A.R.P.A.T. e della ASL competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea entro il termine di attivazione previsto nella domanda, mediante un apposito atto nel quale sono riportate le eventuali prescrizioni da seguire per l'esecuzione dei lavori.

Fino alla scadenza di 15 giorni dalla presentazione della domanda, è facoltà del Comune interrompere i termini in attesa di integrazioni. Decorso 60 giorni dalla presentazione della domanda

senza l'emissione di atti autorizzativi, l'esecuzione dell'attività è da intendersi autorizzata con gli accorgimenti richiamati nella domanda presentata, senza alcuna ulteriore prescrizione.

## **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti.

### **Attrezzature e macchine**

Nei centri abitati, l'uso di attrezzature e macchine particolarmente rumorose, come seghe a motore, macchine da giardino, compressori, macchine per tessitura, trapani, strumenti musicali, ecc. viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 21,00
- nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l'occasionalità e la temporaneità.

In relazione alla natura dell'attività svolta, dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenere gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

### **Pubblicità fonica**

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art.59) è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30

### **Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti**

Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione

degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

## **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Misure e controlli.**

Tutte le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 comma 5 della Legge 447/1995. Tutti i valori devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal DPCM 16/03/1998. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Sanzioni**

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale ordinaria, in caso di inosservanza alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione sopra prevista, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Decorsi i termini temporali previsti all'art. 3 del presente Regolamento, le imprese che in assenza di un Piano di Risanamento acustico causano il superamento dei limiti di immissione previsti per le rispettive classi di destinazione d'uso del territorio, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14

La medesima sanzione amministrativa sarà comminata alle imprese che pur in presenza di un Piano di Risanamento acustico autorizzato dal Comune, non rispettano i tempi di adeguamento previsti nel Piano.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dal presente articolo, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **Sospensione e revoca autorizzazioni**

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento per le autorizzazioni in deroga semplificata (art. 9), comporterà l'interruzione dei lavori che potranno essere ripresi previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune della risoluzione delle cause di superamento accertate.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, ottenuta per via ordinaria, potrà comportare la sospensione della stessa, fino ad un massimo di 30 giorni, con immediata interruzione dell'attività in corso. Durante il periodo di sospensione le attività potranno riprendere previo accertamento da parte del Comune dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione in deroga. Il superamento del periodo di sospensione, senza che siano stati eseguiti gli adeguamenti prescritti, comporterà il decadere dell'autorizzazione concessa. In questo caso la ripresa delle attività è condizionata dall'ottenimento di una nuova autorizzazione in deroga, da ottenere seguendo la procedura ordinaria.

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M.

14.11.1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.



**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

## Allegato 1

(attività di carattere permanente)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 5 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

*resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00  
e con le modalità di cui all'art.38 del citato D.P.R.*

AL COMUNE DI POMARANCE

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specif.)

\_\_\_\_\_

della impresa :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

### D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di

\_\_\_\_\_

ubicata in via/piazza

\_\_\_\_\_

non verrà fatto uso di :

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori di aria

- Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi ed i circoli privati);
  - Altre apparecchiature rumorose legate all'attività
- e pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Allegato 2**

(attività di carattere temporaneo – deroga semplificata)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

(art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL COMUNE DI POMARANACE

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specif.)

\_\_\_\_\_ della

associazione

ditta

società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nome, associazione, ente, ditta)

sede

legale

\_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

**C O M U N I C A**

ai sensi dell'art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_

e negli orari

\_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- a. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;

Solo per cantieri edili e per le attività legate all'utilizzo della risorsa geotermica di durata superiore ai 5 giorni

- b. una relazione, redatta da un tecnico competente in Acustica ambientale, che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- c. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92), redatto da un tecnico competente in Acustica ambientale;
- d. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatto da un tecnico competente in Acustica ambientale;

Solo per le manifestazioni a carattere temporaneo di durata superiore a 3 giorni :

- e. una relazione, redatta da un tecnico competente in Acustica ambientale., che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo.

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### Allegato 3

(attività di carattere temporaneo – deroga ordinaria)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER  
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (art. 10 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL COMUNE DI POMARANACE

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specif.)

\_\_\_\_\_ della

associazione

ditta

società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nome, associazione, ente, ditta)

sede

legale

\_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

### CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari

\_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

---

---

---

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98 contenente:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- nel caso di cantieri edili o assimilabili e di attività connesse all'utilizzo della risorsa geotermica, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione deve definire:

- la durata complessiva dell'attività;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie fasi di attività previste;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste.

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)